



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI SASSARI

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 21 del 15 aprile 2021
e modificato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 45 del 10 luglio 2025

I N D I C E

CAPO I	Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 3
Articolo 1	Oggetto e norme di riferimento	Pag. 3
Articolo 2	Definizioni	Pag. 4
Articolo 3	Finalità	Pag. 5
Articolo 4	Trattamento dei dati personali	Pag. 6
CAPO II	Obblighi per il titolare del trattamento	Pag. 7
Articolo 5	Titolare	Pag. 7
Articolo 6	Delegato al trattamento	Pag. 7
Articolo 7	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	Pag. 9
Articolo 8	Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	Pag. 9
Articolo 9	Accesso ai sistemi e parole chiave	Pag. 10
CAPO III	Trattamento dei dati personali	Pag. 10
SEZIONE I	Raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 10
Articolo 10	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 10
Articolo 11	Obblighi degli operatori	Pag. 11
Articolo 12	Informazioni rese al momento della raccolta	Pag. 11
SEZIONE II	Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati	Pag. 12
Articolo 13	Diritti dell'interessato	Pag. 12
SEZIONE III	Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati	Pag. 13
Articolo 14	Sicurezza dei dati	Pag. 13
Articolo 15	Cessazione del trattamento dei dati	Pag. 14
Articolo 16	Limiti alla utilizzabilità di dati personali	Pag. 14
Articolo 17	Responsabilità per danni derivati da trattamento illecito	Pag. 14
SEZIONE IV	Comunicazione e diffusione dei dati	Pag. 14
Articolo 18	Comunicazione e diffusione dei dati	Pag. 14
Articolo 19	Videosorveglianza partecipata e modalità di adesione	Pag. 15
CAPO IV	Tutela amministrativa e giurisdizionale	Pag. 16
Articolo 20	Tutela	Pag. 16
CAPO V	Norme finali	Pag. 16
Articolo 21	Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti	Pag. 16
ALLEGATO 1	Regolamento fototrappole	Pag. 17

CAPO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, conseguente alla utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, attivati nel territorio del Comune di Sassari.
2. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente Regolamento, registrano immagini in aree delimitate dalle zone di installazione delle telecamere e possono riprendere, a seconda della posizione, sia i mezzi di trasporto sia i soggetti che transitano nell'area interessata.
- 2 bis. L'utilizzo del sistema della videosorveglianza è attuato attraverso il corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito RGDP), ovvero:
 - a) Liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, in ottemperanza della normativa vigente;
 - b) Adeguatezza rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in modo tale da essere pertinenti e limitati a quanto necessario;
 - c) Integrità e riservatezza, tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali trattati, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati e/o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dai danni accidentali;
 - d) Proporzionalità, con sistemi attuati con specifica valutazione;
 - e) Finalità, effettuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati, chiari ed espliciti;
 - f) Necessità, con l'esclusione di trattamenti determinati da un uso superfluo della videosorveglianza;
 - g) Pertinenza e non eccedenza, si ha quando il trattamento dei dati personali realizzato attraverso il sistema informativo e i programmi informatici avviene riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, tale da escluderne lo stesso quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante anonimizzazione dei dati o con modalità che permettano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità;
- 2 ter. Il trattamento dei dati personali, riferibile agli ambiti ricompresi in questo regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto questo viene effettuato per l'esercizio di funzioni assoggettate ad un regime di tipo particolare.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni:
 - Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva UE n. 2016/680;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.1.2018, "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
 - D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;

- Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
- D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
- D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.L. n. 139 del 8 ottobre 2021, Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali convertito con legge n. 205 del 3 dicembre 2021, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;
- D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sull'Intelligenza Artificiale);
- Articolo 615-bis, Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 ss.mm.ii. apportate dal D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, dal D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 e dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- Legge 7 marzo 1986 n. 65;
- L.R. Sardegna 2 agosto 2007, n. 9;
- Articoli 50 e 54, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Statuto comunale e Regolamenti comunali vigenti;

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “Codice”: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per “GDPR”: il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, normativa europea in materia di protezione dei dati;
 - c) per “Impianto di videosorveglianza”: qualunque impianto di ripresa formato da una o più telecamere fisse o mobili, in grado di riprendere e registrare immagini;
 - d) per “banca dati”: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e

trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto utilizzati dagli stessi soggetti;

e) per "trattamento": tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

f) per "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza;

g) per "titolare": l'Ente Comune di Sassari, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile": la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

h) per "incaricati": le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) per "interessato": la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) per "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) per "diffusione": il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) per "dato anonimo": il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) per "blocco": la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3

Finalità

1. Attraverso i suddetti impianti di videosorveglianza, il Comune di Sassari intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali. In particolare:

a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale assicurando maggiore sicurezza ai cittadini;

b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e gli edifici pubblici prevenendo, nei loro confronti, eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) prevenire, accertare e reprimere gli illeciti comportanti degrado urbano, e in particolare derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente il corretto ciclo di gestione dei rifiuti in applicazione alle disposizioni nazionali, regionali e comunali;

d) monitorare il traffico veicolare e pedonale;

e) tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;

f) acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali;
g) garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

2. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, applicabili al trattamento di dati personali di cui al Regolamento EU 679/2016 (GDPR). Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; pertanto la videosorveglianza comunale è permessa senza necessità di consenso da parte degli interessati. In applicazione dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), il sistema di videosorveglianza e i sistemi informatici utilizzati, sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili ed evitando, immagini dettagliate o ingrandite. In armonia con il principio di proporzionalità, infine, gli impianti di videosorveglianza sono utilizzati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate inadeguate o inattuabili.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio, gestito dal Comune di Sassari, attraverso il Corpo di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa e ad altri uffici appartenenti allo stesso Corpo o mediante altri apparati di videosorveglianza riferibili ad altri Settori comunali specificatamente individuati ancorché utilizzati, anche da personale della Polizia Locale. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Presso la centrale operativa ed altri uffici della Polizia Locale, o in altri Uffici di altri Settori del Comune di Sassari, in ambienti ad accesso disciplinato, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza è esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta al Comune di Sassari, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie dello stesso Comando sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Il Comune di Sassari può utilizzare impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio fissi e mobili che riprendano e registrino immagini che consentano di rilevare la targa dei veicoli

in transito e identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese. Il trattamento delle immagini video e fotografiche riprese e scattate dalle cosiddette “foto-trappole” trova una più puntuale disciplina nell'allegato 1, in appendice a questo regolamento.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.ii.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Sassari, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Titolare

1. Il Comune di Sassari, rappresentato ai fini previsti dal RGPD nella persona del Sindaco *pro tempore*, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappole di cui al presente regolamento. Al Titolare compete ogni decisione circa le modalità di trattamento e la vigilanza sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.
2. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, può delegare le relative funzioni al Dirigente/Responsabile comunale in possesso di adeguate competenze.
3. Il Titolare è tenuto al rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali con sistemi di videosorveglianza stabiliti dall'articolo 5 RGPD e a tutte le norme sopra richiamate.

Articolo 6

Delegato al trattamento

1. La nomina del Delegato al trattamento dei dati personali è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti ad esso affidati.
2. Un Dirigente o più Dirigenti del Comune di Sassari, o un Dirigente/Responsabili o più Dirigenti/Responsabili di altro soggetto/Ente, è nominato Delegato al trattamento dei dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa/settore di rispettiva competenza.
3. Il Delegato deve offrire garanzie sufficienti di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in essere misure tecniche e organizzative rivolte a garantire che i trattamenti vengano effettuati in conformità alla normativa vigente.
4. Il Titolare può avvalersi per il trattamento di dati di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie necessarie, stipulando atti giuridici/contratti in forma scritta, che specifichino la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi ed i diritti del responsabile al trattamento e le modalità di questo.
5. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il responsabile al trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'articolo 28, p. 3, RGPD; tali atti possono anche fondarsi su “clausole contrattuali tipo” disposte dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.
6. Ciascun Responsabile del trattamento può nominare dei sub-responsabili del trattamento per specifiche e particolari attività di trattamento, nel rispetto degli stessi vincoli contrattuali

e giuridici che obbligano il Titolare ed il Responsabile principale; i conseguenti trattamenti possono essere effettuati solo da incaricati sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che specificano l'ambito del trattamento loro consentito.

7. Il Responsabile del trattamento risponde, anche dinanzi al Titolare, delle attività dei sub-responsabili anche ai fini risarcitori legati ad eventuali danni derivati dal trattamento dei dati posto in essere, salvo dimostri che l'evento dannoso non sia ad esso imputabile e non vi sia colpa in vigilando sul sub-responsabile.

8. Il Delegato al trattamento è responsabile e garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità, rispetto al trattamento dei dati, sia in possesso adeguata formazione ed abbia ricevuto precise istruzioni in merito.

9. Il Delegato al trattamento dei dati deve, per il proprio ambito di competenza, rispetto alle attività previste dalla normativa in materia e ai compiti per il quale è stato nominato dal Titolare provvedere a:

a) tenere il registro dei trattamenti svolti per conto del Titolare;

b) adottare misure tecniche e organizzative idonee e adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;

c) garantire la formazione e stimolare lo sviluppo delle sensibilità opportune in materia del personale effettua i trattamenti di dati personali e le attività connesse a quelle di controllo;

10. Inoltre il Delegato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, dai provvedimenti del Garante, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

11. Il Delegato del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare:

a) organizza il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;

b) nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati e delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori;

c) controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;

d) vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;

e) verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

12. Il Delegato del trattamento, tenuto conto del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

13. Il Delegato del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR;

14. Il Delegato del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali

in conformità alla previsione di cui all'articolo 36 del GDPR;

15. Il Delegato del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.

16. Con specifico riferimento all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e di fototrappolaggio per finalità di sicurezza urbana si richiamano i principi di cui alle disposizioni normative precedentemente indicate.

Articolo 7

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante o dal Dirigente che ne ha la diretta responsabilità connessa all'impianto di videosorveglianza imputabile alla sua struttura organizzativa/settore, con apposito atto formale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati a fronte di legittima e ragionevole motivazione, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o dal Dirigente responsabile dell'impianto di videosorveglianza delegato al trattamento dei dati ad esso riferibili.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa e agli altri uffici in cui sono stati attivati i collegamenti col sistema di videosorveglianza comunale, solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale o al Dirigente che ha la responsabilità dell'impianto.

4. Il Delegato alla gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

6. Sono autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza anche responsabili esterni al trattamento appositamente incaricati previo apposito contratto di servizi in merito.

7. I monitor del sistema di videosorveglianza devono essere predisposti in modo tale da non permettere la visione delle immagini, ancorché occasionalmente o fortuitamente, a persone non autorizzate.

Articolo 8

Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Delegato al trattamento dei dati individua e nomina i preposti, in via principale ancorché non esclusiva, in numero sufficiente a garantire che l'attività di videosorveglianza sia eseguita correttamente, tra il personale del Comune di Sassari, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e sicurezza degli stessi, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale

operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dei sistemi di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. Il Delegato, su proposta del Dirigente del Settore innovazione tecnologica, designa e nomina un preposto per la sicurezza degli impianti per le funzioni di protezione e conservazione dei dati nei *server* di registrazione installati presso il predetto Settore.

6. Ai singoli preposti, con l'atto di nomina, previa istruzione e formazione in merito, gli verranno affidati compiti specifici e prescrizioni puntuali per l'utilizzo degli sistemi di videosorveglianza.

7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle *password* e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Articolo 9

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui al precedente articolo 7.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria *password* di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

4. Il preposto per la sicurezza degli impianti del Settore innovazione tecnologica curerà la protezione dei *server* di registrazione da ogni possibile rischio di distruzione, perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento, come già indicato all'articolo 1, sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati esclusivamente per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento purché connesse e consequenziali alle finalità dianzi specificate;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal

successivo comma 4;

e) trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso gli strumenti degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio comunale.

3. Gli strumenti degli impianti di videosorveglianza di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale operativa del Comando di Polizia Locale o in altri uffici appartenenti allo stesso Corpo o mediante altri apparati di videosorveglianza riferibili ad altri Settori comunali specificatamente individuati ancorché utilizzati, anche da personale della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su *monitor*.

4. Le immagini videoregistrate saranno conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, in appositi *server* ubicati presso i locali del Settore sistemi informative e statistica dell'Ente o in altri luoghi idonei a garantire le necessarie misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Delegato potrà disporre la conservazione delle immagine per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

Articolo 11

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del *brandeggio* (spostamento delle telecamere) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Delegato al trattamento dei dati personali.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Sassari, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed alle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree ove avvengono le riprese, ovvero in prossimità di esse e nelle quali sarà riportata informativa sintetica a norma di legge.

Qualora l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e fototrappolaggio rispondesse all'esigenza di preservare/rafforzare la sicurezza urbana nel territorio comunale troveranno applicazione le disposizioni di cui ai sotto elencati provvedimenti:

- D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge

- 23 aprile 2009, n. 38;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
 - D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
2. Il Comune di Sassari, nella persona del Responsabile, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'attivazione dei sistemi di videosorveglianza, della loro eventuale implementazione e/o modifica nonché cessazione.

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13 Diritti dell'interessato

1. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “*Registro delle attività di trattamento e degli accessi*” (cartaceo od informatico), conservato dal Responsabile del trattamento dati, nel quale sono riportati:

1. la data e l'ora d'accesso;
2. l'identificazione del soggetto autorizzato;
3. i dati per i quali è richiesto l'accesso;
4. la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
5. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
6. la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, in forza degli articoli 15-21 del Regolamento UE 2016/679:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Delegato al trattamento oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Delegato, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo):
 - c.1) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti in corso dei propri dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente

istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

c.2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c.3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al Delegato al trattamento anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Articolo 14

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10, commi 3 e 4.

2. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, par. 3, lettera c), del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare, assistito dal Responsabile della protezione dati (DPO), e dal Delegato al trattamento dei dati, procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali - DPIA (data protection Impact assessment).

3. In ogni caso, quando un tipo di trattamento, in particolare se prevede l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento stesso, deve eseguire una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 RGDP. La DPIA è una procedura che permette di dimostrare che il trattamento è conforme alle norme di cui trattasi.

4. Ai fini dell'effettuazione della DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento indicati dal Garante Privacy soggetti come soggetti o non soggetti a valutazione ai sensi dell'articolo 35, pp. 4-6 RGDP.

5. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone

fisiche a prescindere da quanto indicato dall'articolo 35, p. 3, RGDP.

6. Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri di cui all'articolo 35, p. 3 sopra detto, è necessario, in via generale, effettuare una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che esso non possa presentare un rischio elevato; il Titolare può comunque effettuare una DPIA, in presenza di un trattamento che soddisfa anche uno solo dei criteri sopra detti.

7. Il Titolare garantisce che venga effettuata la DPIA e ne è responsabile.

8. Il Titolare può affidare l'effettuazione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune di Sassari. Il Titolare deve consultarsi col DPO anche per arrivare alla decisione di condurre o meno la DPIA, e tali interlocuzioni devono essere documentate per iscritto;

9. Il Delegato al trattamento deve assistere il Titolare nella effettuazione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria alla sua redazione. Il delegato della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o il Settore o l'ufficio competente per detti sistemi, devono fornire supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

10. Ogniquale volta un settore comunale implementi la propria dotazione di strumenti di videosorveglianza/fototrappolaggio, il Dirigente del suddetto Settore fornisce sia al Responsabile della protezione dei dati che al Delegato al trattamento dei dati le informazioni e i dati necessari affinché, con il contributo di soluzioni tecniche ed organizzative redatte dai Dirigenti dei settori coinvolti, si proceda ad un'analisi preliminare di impatto ed alla integrazione del DPIA.

Articolo 15

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i connessi dati personali sono distrutti.

Articolo 16

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. L'utilizzabilità dei dati trattati è vincolata alla finalità per cui essi sono raccolti e non potranno essere utilizzati per finalità diverse se non per quelle direttamente connesse e consequenziali alle finalità che ne legittima la raccolta.

Articolo 17

Responsabilità per danni derivanti da trattamento illecito

1. La materia di cui al presente articolo è regolamentata dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché dal regolamento UE 2016/679. Per le finalità di sicurezza urbana si rinvia alle norme indicate precedentemente.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 18

Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati trattati dal Comune di Sassari in conseguenza dell'azione delle videocamere dei sistemi di videosorveglianza complessivamente considerati, non potrà avvenire se non nei confronti dei soggetti ai quali il Comune di Sassari deve comunicarli

per effetto di obbligo di legge ovvero adempimento contrattuale oltre che per l'esercizio delle proprie pubbliche funzioni. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 19

Videosorveglianza partecipata e modalità di adesione

1. Allo scopo di disporre di una rete capillare di strumenti di controllo del territorio comunale attraverso il ricorso alla tecnologia, viene promossa la videosorveglianza partecipata, con il coinvolgimento dei privati i quali, previo accordo con il Comune di Sassari partecipano al potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale per il controllo di spazi ed aree pubbliche, anche prospicienti edifici privati. La suddetta collaborazione offre al privato l'opportunità di fruire di un più alto livello di controllo del territorio, con la finalità di rafforzare la sicurezza urbana nell'area in cui risiede e, contestualmente, al Comune di Sassari di implementare il sistema di videosorveglianza cittadino. La videosorveglianza partecipata può coinvolgere privati, amministratori di condominio, centri commerciali naturali, associazioni di categoria, consorzi, imprese, esercizi commerciali, pubblici esercizi, enti e associazioni del terzo settore, enti religiosi ed enti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione pubblicherà periodicamente e, compatibilmente con le disponibilità economiche, appositi avvisi sul sito internet istituzionale. Per aderire al progetto "videosorveglianza partecipata" gli interessati dovranno presentare apposita domanda compilando il modello allegato all'avviso. Il Comune di Sassari ed i beneficiari dell'avviso (cittadino/utente) sottoscriveranno una convenzione, della durata di cinque anni, pubblicata contestualmente all'avviso. La convenzione, in assenza di revoca espressa da parte del proponente, da prodursi in forma scritta entro sei mesi dalla scadenza, si rinnova tacitamente di cinque anni in cinque anni.

Il Comune di Sassari si riserva di rinunciare unilateralmente, in qualsiasi momento, alla collaborazione offerta dal soggetto proponente.

3. Il Comune di Sassari sostiene i costi relativi a apparati (telecamera, *router* ecc), licenze software, collegamento dati, manutenzione (con esclusione dell'alimentazione elettrica e del supporto di installazione).

Il cittadino/utente si accolla interamente i costi necessari per l'installazione degli apparati (posizionamento fisico e allaccio elettrico alla propria fornitura), per l'alimentazione elettrica dell'impianto.

4. Resta salva la possibilità del cittadino/utente (privati, amministratori di condominio, centri commerciali naturali, associazioni di categoria, consorzi, imprese, esercizi commerciali, pubblici esercizi, enti e associazioni del terzo settore, enti religiosi ed enti pubblici) di aderire al progetto di videosorveglianza partecipata integralmente a proprie spese (ad eccezione del costo delle licenze *software* che rimangono di esclusiva competenza del Comune di Sassari) previa valutazione di fattibilità tecnica - economica.

5. Le immagini, riprese video ovvero della gestione dei dispositivi di registrazione e del trattamento dei dati e delle immagini sono di esclusiva competenza del Comune di Sassari.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle normative specifiche di riferimento in materia dinanzi richiamate.

CAPO V
NORME FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 dello Statuto comunale, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, come stabilita dal comma precedente, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea, in materia di videosorveglianza e di trattamento di dati personali. Le norme di questo regolamento sono altresì soggette ad immediato recepimento dei sopravvenuti atti amministrativi dell'Autorità nazionale di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) modificativi dei contenuti delle disposizioni attualmente in vigore.
5. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.

- ALLEGATO 1 -
REGOLAMENTO "FOTOTRAPPOLE"

Articolo 1

Oggetto e finalità

Oggetto del presente allegato è la regolamentazione dell'utilizzo di impianti di videosorveglianza, costituiti da foto-trappole, collocate nel territorio di Sassari, allo scopo di contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono e dell'irregolare conferimento dei rifiuti nel territorio comunale e con la finalità di tutelare e salvaguardare l'ambiente dal degrado urbano conseguente a tali condotte.

L'impianto di videosorveglianza, costituito da foto-trappole, può essere utilizzato anche per le finalità di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio comunale.

Articolo 2

Sistemi di videosorveglianza

Le immagini video e fotografiche riprese e scattate dalle foto-trappole, collocate nei siti considerati più a rischio per il ripetersi di episodi di abbandono e/o conferimento irregolare dei rifiuti, sono trasferite sul sistema informatico in dotazione all'Ufficio della Polizia Locale.

Ciascuna foto-trappola viene posizionata su un supporto (palo o altro) e si attiva in modo automatico con il movimento. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate da foto-trappole.

Articolo 3

Trattamento e conservazione dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti esclusivamente per finalità di tutela ambientale e riguardano solo le immagini indispensabili al raggiungimento delle finalità perseguite, con modalità che salvaguardano l'anonimato, evitando (quando non rilevanti), immagini ingrandite o dettagliate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono raccolti, e comunque al massimo per sette giorni, salvi i casi di conservazione per fini di Polizia Giudiziaria, o in caso di accertamento di violazioni amministrative, fino alla conclusione del procedimento. Tutti i dati non utilizzati nel suddetto procedimento sanzionatorio sono immediatamente cancellati.

L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è segnalato agli utenti nelle forme di legge mediante comunicati sul sito del Comune.

L'uso dei dati personali, nell'ambito delle finalità suindicate, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali, assoggettate alla normativa vigente in materia di privacy.

Il Responsabile del trattamento dei dati è designato dal Titolare. Gli operatori (Incaricati) che, in via principale o residuale, effettueranno un trattamento dei dati, sono nominati dal Responsabile.

L'accesso al sistema, protetto da *password*, è consentito esclusivamente al Responsabile e agli Incaricati.

L'accesso alle immagini delle foto-trappole può essere richiesto dall'interessato con apposita

istanza scritta diretta al Responsabile, indicando la motivazione e allegando un documento d'identità. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e, nel caso di esito positivo, fisserà il giorno in cui l'interessato potrà prenderne visione. L'accesso a tali dati è soggetto ai costi previsti con provvedimento adottato dagli organi di indirizzo politico.

Articolo 4
Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Allegato, si rinvia alle leggi vigenti, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa nazionale o comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali e di sicurezza urbana.